

Modulo di dichiarazione per l'anno 2023 Fondo per la formazione professionale (FFP) per le professioni di piastrellista

Numero IDI (se disponibile)	
Azienda	
Indirizzo	
CAL/Località	
Nome/Cognome della persona di contatto	
N° di telefono della persona di contatto	
E-mail	
Contatto futuro via e-mail ?	<input type="checkbox"/> Sì <input type="checkbox"/> No
¹Salari AVS 2022	CHF
Realizziamo opere da piastrellista	<input type="checkbox"/> Sì <input type="checkbox"/> No
Data	
² Firma	
Non siamo soggetti al FFP Piastrelle	Richiesta di non adesione su www.bbf-platten.ch
Siamo già vincolati a un altro fondo di formazione professionale e versiamo contributi	<input type="checkbox"/> Sì <input type="checkbox"/> No <i>(Si prega di allegare una copia dell'ordine di adesione o la prova di pagamento)</i>
Osservazioni	

¹Da notare sul retro, le aziende individuali sono tenute a indicare "solo contributo di base" o "azienda individuale".

²Con la vostra firma confermate di aver compilato il modulo in modo veritiero.

Registrarsi online? www.bbf-platten.ch

Se un'azienda si rifiuta di rilasciare una dichiarazione o se la dichiarazione è palesemente errata, questa sarà valutata a nostra discrezione. A tale scopo, ci baseremo sull'iscrizione al registro di commercio, sulla homepage dell'azienda e/o su un'ispezione.

Basi legali

Art. 9 Contributi e riscossione

¹ Per le aziende con dipendenti, il contributo annuo è di 150 franchi svizzeri + 0,05 per cento del salario AVS del personale impiegato o prestato, compresi i capocantieri e i capisquadra, ad eccezione dei dipendenti che lavorano esclusivamente nei reparti tecnici o commerciali dell'azienda.

² Le aziende individuali pagano un contributo di base di 150 franchi.

³ Non è necessario versare contributi per gli apprendisti.

⁴ I contributi devono essere versati per le persone che lavorano a tempo parziale, a condizione che siano soggette all'assicurazione obbligatoria ai sensi della Legge federale del 25 giugno 19821 sulla previdenza professionale per la vecchiaia, i superstiti e l'invalidità.

⁵ La base per il calcolo dei contributi al fondo è identica per le aziende associate e non associate.

⁶ I contributi devono essere versati annualmente. Determinante è il numero di dipendenti al 31 dicembre dell'anno solare precedente a quello in cui vengono riscossi i contributi.

⁷ I contributi di cui al paragrafo 1, lettere a e b, si considerano indicizzati in base all'indice nazionale dei prezzi al consumo al 31.12.2020 (=100). Il Comitato centrale rivedrà tali contributi ogni due anni e, se necessario, li adeguerà all'indice nazionale dei prezzi di consumo.